



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n.188

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione 2^a modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

L'anno **duemilaventiquattro** addì **novè** del mese di **dicembre** alle ore 14:00 in sala delle adunanze della Sede di Lovere.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

Benedetti Danny	Presente	Presidente
Alberti Luigi	Presente	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente	Assessore
Danesi Nicola	Presente	Vice Presidente
Filippini Francesco	Presente	Assessore
Zappella Gabriele	Presente	Assessore
Zopetti Marco	Presente	Assessore

Totale presenti: 7

Totale assenti: 0

Assiste il Vice-Segretario dott.ssa Elisabetta Elide Zenti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Danny Benedetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 20 del 30-01-2024 la giunta esecutiva ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;
- con propria deliberazione n. 133 del 08-08-2024 la giunta esecutiva ha approvato la 1^a modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del PIAO 2024/2026 e della 1^a modifica al PIAO 2024/2026 sopra richiamata, sono stati regolarmente acquisiti i pareri favorevoli rilasciati dal Revisore dei Conti con propri verbali n. 36 del 26-01-2024, registrato al protocollo n. 1617 del 29-01-2024 e n. 43 del 05-08-2024, registrato al protocollo n. 14165 in data 05-08-2024, espressi per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

CONSIDERATO che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

3) Piano della performance, di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;

5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;

6) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

CONSIDERATO che la Comunità dei Laghi Bergamaschi alla data del 31-12-2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024/2026 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all’art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

CONSIDERATO che, con riferimento alla sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, durante l’anno in corso sono intervenute nuove situazioni che richiedono un aggiornamento della politica del personale;

RITENUTO necessario procedere alla copertura dei posti che si sono resi e si renderanno vacanti, nel rispetto delle regole e dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;

VISTO l’art. 3, comma 5-sexies, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114/2014 e modificato per ultimo dal D.L. n. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, che consente agli Enti Locali “Per il triennio 2019-2021 nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale

verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”;

PRESO ATTO che per le Comunità Montane le assunzioni sono possibili attraverso la modalità di turn-over uno a uno per “teste”, comunque sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa al momento vigente in materia di reclutamento e contenimento della spesa di personale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 4/2019 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, che dispone:

“Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008”;

RICHIAMATO il parere del revisore dei conti n. 40 del 13-05-2024, registrato al protocollo dell’ente n. 8556 in data 14-05-2024, con il quale l’organo di revisione esprime parere favorevole alla rideterminazione del limite di spesa potenziale massima ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che la spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. è pari a € 1.375.799,21 per il personale dipendente di questa Comunità Montana in riferimento all’anno 2008;

CONSIDERATO che rispetto agli anni precedenti, nel computo delle spese del personale sono state escluse le spese di personale sostenute dalle società partecipate in via diretta titolari di affidamenti in house, poiché la Corte dei conti ha escluso dal perimetro di consolidamento della spesa di personale le società in house (in tal senso si sono espresse la Sezione regionale dell’Emilia-Romagna con deliberazione n. 170/2014/PAR, la Sezione regionale della Liguria con deliberazione n. 80/2017/PAR, la Sezione regionale della Lombardia con deliberazione n. 302/2018/PAR, e, più recentemente, la Sezione regionale della Toscana con deliberazione 319/2019/PAR);

VISTO il D.L. 90/2014 che ha abrogato il cd. “consolidato della spesa di personale” previsto dall’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, facendo sì che l’assunzione di personale da parte degli organismi strumentali non fosse più da considerare ai fini del rispetto delle percentuali di assunzione di personale da parte degli enti di appartenenza e di conseguenza, si deve ormai ritenere caduto il principio del consolidamento delle spese di personale ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla norma vigente;

DATO ATTO che, a seguito della modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale, la nuova dotazione organica 2024/2026 di questo ente, espressa in termini finanziari, ammonta a una spesa potenziale massima di € 778.266,70;

DATO ATTO che sono state effettuate le seguenti verifiche:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 562, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore dell’anno 2008;
- l’ente ha approvato il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- l’ente nel PIAO 2024/2026 ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze e ha verificato l’assenza di personale in sovrannumero per l’anno 2024, pertanto la struttura organizzativa dell’ente non presenta situazioni di sovrannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’ente;
- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

ATTESO che la proposta di 2^a modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti di dimensione organizzativa analoga a quella della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. 50 del 08-12-2024, registrato al protocollo n. 21396 in data 09-12-2024, espresso per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la 2^a modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la sezione del PIAO 2024/2026 oggetto di modifica, acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021 del 16-11-2022, alle OO.SS e RSU dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 120 del 30-09-2019 avente oggetto: "Nomina Vice-Segretario/Vice-Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi";

VISTE:

- la deliberazione dell'Assemblea n. 48 del 28-12-2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2024/2026";
- la deliberazione dell'Assemblea n. 49 del 28-12-2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 205 del 28-12-2023 di approvazione del PEG per gli esercizi 2024/2026, e successive variazioni;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il CCNL Funzioni Locali vigente;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. n. 50 del 08-12-2024, registrato al protocollo n. 21396 in data 09-12-2024, espresso per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la 2^a modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, Sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la sezione del PIAO 2024/2026 oggetto di modifica, acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021 del 16-11-2022, alle OO.SS e RSU dell'Ente;
5. di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione

unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nelle seguenti sotto sezioni:

- sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
 - sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";
 - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
 - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati";
- ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

6. di demandare all'ufficio competente la trasmissione della 2^a modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, Sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, come approvata, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022;
7. di provvedere ad inviare il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 del PIAO, a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 188 del 09-12-2024

OGGETTO:

Approvazione 2^a modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 05-12-2024

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 05-12-2024

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Affari Generali
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to Danny Benedetti

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18-08-2000 n° 267).

Io sottoscritto Vice-Segretario della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 30-12-2024 al 14-01-2025

addì, 30-12-2024

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267.

Lì, 30-12-2024

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

Lì, 09-12-2024

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30-12-2024

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

2^ MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'E ORGANIZZAZIONE 2024-2026

SEZIONE 3: Organizzazione e capitale umano, 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.3.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – reclutamento del personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicurale esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Il piano triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 c. 562 della L. 296/2006, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese ed ai Comuni, attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In relazione a queste, dunque l'amministrazione valuta le proprie azioni e in relazione alle dinamiche di ciascuna realtà elabora le proprie strategie in materia di capitale umano.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 è stato approvato con deliberazione di Giunta esecutiva n. 20 del 30/01/2024 e contiene alla Sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

In data 26/01/2024, giusto verbale n. 36, la pianificazione del fabbisogno di personale ha ottenuto il parere favorevole da parte del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, in ordine al rispetto della normativa in materia di dotazione organica, spesa del personale e piano dei fabbisogni.

Nel corso del primo semestre dell'anno 2024 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale:

1. n. 1 Operatore esperto a tempo pieno e indeterminato, in servizio fino al 05/01/2024;
2. n. 1 Funzionario tecnico a tempo parziale e indeterminato, in servizio fino al 30/04/2024.

Inoltre, con deliberazione n. 5 del 22/01/2024 e con deliberazione n. 127 del 29/07/2024, la giunta esecutiva ha preso atto delle dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con diritto a pensione anticipata del direttore, con qualifica di dirigente, che cesserà dal servizio con decorrenza 01/11/2024 (ultimo giorno di lavoro 31/10/2024).

Vista la nota trasmessa da un dipendente dell'area dei funzionari in data 19/11/2024, registrata al protocollo dell'ente n. 20161 pari data, con la quale lo stesso comunica che entro breve termine cesserà il proprio rapporto lavorativo con la Comunità Montana e che pertanto l'ente dovrà valutare la relativa sostituzione.

Infine, in data 04/11/2024, con deliberazione assembleare n. 37, sono stati eletti il nuovo Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e la nuova Giunta Esecutiva, e si è modificato l'assetto politico-amministrativo dell'ente.

Pertanto, a seguito delle cessazioni sopra descritte, l'Amministrazione intende procedere ad una modifica del modello organizzativo dell'Ente al fine del perseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma di mandato comunitario 2024/2029 allegato alla deliberazione di Assemblea n. 37 del 04/11/2024, prevedendo l'inserimento nella dotazione organica del seguente personale:

1. n. 1 Funzionario tecnico dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione a tempo pieno e indeterminato;
2. n. 1 Istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato;
3. n. 1 Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato;
4. n. 1 Funzionario dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione a tempo pieno e indeterminato.

Le relative assunzioni verranno effettuate mediante le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Risulta necessario procedere alla 2^a modifica della Sezione 3, sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024/2026.

Normativa

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs.165/2001, è necessario per l'ente definire il limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012).

In riferimento alla spesa del personale il limite stabilito dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, della L. 44/2012 prevede, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Rispetto agli anni precedenti, nel computo delle spese del personale sono state escluse le spese di personale sostenute dalle società partecipate in via diretta titolari di affidamenti in house, poiché la Corte dei conti ha escluso dal perimetro di consolidamento della spesa di personale le società in house (in tal senso si sono espresse la Sezione regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 170/2014/PAR, la Sezione regionale della Liguria con deliberazione n. 80/2017/PAR, la Sezione regionale della Lombardia con deliberazione n. 302/2018/PAR, e, più recentemente, la Sezione regionale della Toscana con deliberazione 319/2019/PAR).

Inoltre il D.L. 90/2014 ha abrogato il cd. "consolidato della spesa di personale" previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, facendo sì che l'assunzione di personale da parte degli organismi strumentali non fosse più da considerare ai fini del rispetto delle percentuali di assunzione di personale da parte degli enti di appartenenza e di conseguenza, si deve ormai ritenere caduto il principio del consolidamento delle spese di personale ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla norma vigente.

Nel merito, sulla base delle motivazioni sopra esposte, è stato acquisito il parere del revisore dei conti n. 40 del 13/05/2024, registrato al protocollo dell'ente n. 8556 in data 14/05/2024, con il quale l'organo di revisione esprime parere favorevole alla rideterminazione del limite di spesa potenziale massima ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

A seguito di tale rideterminazione la spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. risulta pari a € 1.375.799,21 per il personale dipendente di questa Comunità Montana in riferimento all'anno 2008.

La nuova dotazione organica 2024/2026 di questo ente, espressa in termini finanziari, ammonta a una spesa potenziale massima di € 778.266,70, nel rispetto del limite importo dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.

Verifica situazione dell'Ente

In riferimento alle risorse da destinare al trattamento economico retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con il presente atto di modifica del PIAO 2024/2026 si conferma il rispetto del limite di € 67.516,45 dell'anno 2017.

Negli importi stanziati per la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili di area rientrano anche le quote destinate agli incarichi ad interim attribuiti nel corso dell'anno.

La variazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024/2026 è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, mentre la spesa complessiva del personale trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale.

Sono state effettuate le seguenti verifiche:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 562, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore dell'anno 2008;
- l'ente ha approvato il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze e ha verificato l'assenza di personale in soprannumero per l'anno 2024, pertanto la struttura organizzativa dell'ente non presenta situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta.

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso.

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio e utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

Tutto ciò premesso, si ridetermina la dotazione organica dell'ente.

Tabella 1: 2^ modifica Fabbisogni di personale 2024/2026 - Dotazione organica

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - LOVERE									
FABBISOGNI PERSONALE 2024/2026 2^ MODIFICA									
	Dotazione Organica			Area/Settore	Profili professionali	Fabbisogni	Orario di lavoro	Posti vacanti	
	Tempo Pieno	Tempo Parziale	%						
Area operatori esperti		1	66,67%	Area Finanziaria e Affari Generali	Operatore amministrativo	1	66,67%	0	
	0	1				1		0	
Area istruttori	3	0		Area Finanziaria e Affari Generali	Istruttore Amministrativo	3	100%	0	
	0	1	83,33%	Area Finanziaria e Affari Generali	Istruttore Amministrativo	1	83,33%	0	
	1	0		Area Agricoltura gestione territorio	Istruttore Amministrativo	1	100%	1	
	2	0		Area Agricoltura gestione territorio	Istruttore Tecnico	2	100%	0	
	1	0		Area Agricoltura gestione territorio	Istruttore Amministrativo	1	100%	0	
	1	0		Area Tecnica	Istruttore Tecnico	1	100%	1	
	1	0		Area Tecnica	Istruttore Tecnico	1	100%	0	
	0	2	83,33%	Area di Staff della Direzione Generale	Istruttore Amministrativo	2	83,33%	0	
	9	3				12		2	
Area funzionari	1			Area Finanziaria e Affari Generali	Funzionario Amministrativo	1	100%	0	
	1			Area Servizi Sociali ambito Basso Sebino	Funzionario socio-assistenziale	1	100%	0	
	1			Area Servizi Sociali ambito Alto Sebino	Funzionario Amministrativo	1	100%	0	
	1			Area Agricoltura gestione territorio	Funzionario Tecnico	1	100%	1	
	5	0		Area Tecnica	Funzionario Tecnico	1	100%	0	
						5		1	
DIRIGENTE	0			Dirigente	Segretario Direttore	0	100%		
	0	0				0			
	14	4							
	18		TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNI PERSONALE			18			

A seguito della valutazione da parte del vertice amministrativo delle competenze specifiche e delle precedenti esperienze lavorative di ciascun dipendente, l'assetto strutturale e organizzativo dell'ente potrà essere modificato e comportare l'assegnazione e lo spostamento di personale dipendente da un'area/settore ad un'area/settore diversi.

Tabella 2: 2^ modifica Fabbisogni di personale, spesa del personale anno 2024 - Limite di spesa anno 2008

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI
COSTI DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2024 2^ MODIFICA

POSIZIONE	TABELLARE	DIFFERENZIALI ex progressioni	COMPARTO	VACANZA	ASS. PERS.	POSIZIONE / RISULTATO EQ	POSIZIONE / RISULTATO DIRIGENTE	ANZIANITA'	13^	TOTALE COMPETENZE	CPDEL	INADEL/ TFR	PERSEO	IRAP	INAIL	TOTALE ONERI	TOTALE COMPLESSIVO
TOTALE COSTO	361.842,59	43.924,36	8.271,64	15.230,61	43,04	62.500,00	35.107,50	868,06	30.740,31	558.528,11	134.357,70	15.820,30	996,69	44.749,64	3.949,51	199.873,84	758.401,95
TOTALE SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE	758.401,95 €																
VACANZA	15.230,61 €																
RINNOVI CONTRATTUALI	21.711,80 €																
FONDO DECENTRATO		140.660,16 €															
POSIZIONE E RISULTATO		67.516,45 €															
QUOTE FUORI LIMITE		8.355,33 €															
COMPARTO A CARICO FONDO		7.486,12 €															
PROGRESSIONI		43.924,36 €															
	30.088,56 €	30.088,56 €															
PRODUTTIVITA' oneri	9.718,60 €																
BUONI PASTO	17.000,00 €																
TOTALE SPESE personale società	778.266,70 €																
trasferimenti per servizi sociali																	
TOTALE SPESE rilevanti	778.266,70 €																
LIMITE 2008	1.375.799,21 €																

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PARERE N. 50 DEL 8 DICEMBRE 2024 SU APPROVAZIONE 2^ MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'anno 2024, il giorno 8 del mese di dicembre, il sottoscritto Revisore dei conti, dott.ssa Arianna Villa, nominato con deliberazione assembleare n. 11 del 31.05.2022 per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione n. 191 del 05/12/2024 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE 2^ MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026, SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 08.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Dato atto che la giunta esecutiva ha approvato con deliberazione n. 20 del 30/01/2024 il Piano Integrato di

Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale triennale dei fabbisogni del personale;

Richiamato il proprio parere favorevole espresso con verbale n. 36 del 26/01/2024 sulla proposta di deliberazione sopra citata;

Dato atto, inoltre, che la giunta esecutiva ha approvato con deliberazione n. 133 del 08/08/2024 la 1^a modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale triennale dei fabbisogni del personale;

Richiamato il proprio parere favorevole espresso con verbale n. 43 del 05/08/2024 sulla proposta di deliberazione sopra citata;

Vista la proposta di deliberazione n. 191 del 05/12/2024, con la quale la Giunta esecutiva intende approvare la 2^a modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sezione 3 Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Verificato che:

- la spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. è pari a € 1.375.799,21 per il personale dipendente di questa Comunità Montana in riferimento all'anno 2008;
- l'ente ha approvato il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio consolidato e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

pertanto, questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del

principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai dirigenti/responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione sottoscritti in data 05/12/2024;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DA ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2024/2026 come da proposta di deliberazione della giunta esecutiva n.191 del 05/12/2024.

Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il revisore dei conti

dott.ssa Arianna Villa

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)